

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE 1

12/07/2011

UDIENZA DEL

SEZIONE

REG.GENERALE

ore 09:00

SENTENZA

N°

608/1/M

PRONUNCIATA IL:

.1 2 LUG 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

J. 2 SET 2011

II Segretario

I Segretario di Sezione Angelo PAGANO)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

FISCHETTI

MARTURANO

BISESTILE

riunita con l'intervento dei Signori:

GIULIO

CATALDO

Presidente

Relatore

COSIMO

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° depositato il 21/12/2010

- avverso AVVISO DI MORA no IRPEF + ILOR 1983 INTERESSI/SANZ. contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

TALSANO 74122 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.

VIA XX SETTEMBRE, 6.74100 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE DOTT.SSA FARIBA VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore il 31.01.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 1045/2011.

La conc. Equitalia Pragma SPA il 05.04.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 3702/2011.

La Commissione con l'ordinanza 126 del 06.04.2011 ha accolto l'istanza di sospensione.

All'udienza del 12.07.2011 si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha lamentato:

1. inesistenza della notifica dell'atto opposto;

2. omessa notifica della cartella di pagamento atto presupposto dell'avviso di mora e prescrizione della pretesa tributaria;

- 3. violazione dell'art. 17 del DPR 602/1973(con riferimento alla cartella di pagamento ratione temporis) con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione e prescrizione della pretesa tributaria;
- 4. omessa allegazione degli atti prodromici all'avviso di mora;
- 5. violazione dello statuto del contribuente;
- 6. violazione dell'art, 36 bis del DPR 600/73;

7. carenza di motivazione;

- 8. mancata indicazione/del responsabile del procedimento;
- 9. erronea iscrizione a ruolo degli interessi.

I convenuti controdeducono alle contestazioni del ricorrente con articolate argomentazioni per cui la COMMISSIONE OSSERVA:

- 1. L'ufficio impositore dichiara il suo difetto di legittimazione passiva in quanto la questione attiene ad azioni che sono state poste in essere unicamente dal Concessionario della Riscossione.
- 2. La Equitalia Pragma spa fa presente che ha richiesto alla SOGET spa concessionario della riscossione dell'epoca la documentazione probatoria che la cartella di pagamento presupposta all'atto di intimazione impugnato è stato notificata il 05.11.90.
- 3. All'udienza si è registrato che la SOGET spa non ha riscontrato la richiesta della Equitalia Pragma spa per cui non è stata fornita la prova producendo la copia della relata di notifica della cartella di cui si discute e degli atti alla stessa collegati interrottivi della prescrizione.
- 4. Per quanto sopra il collegio ritiene la pregiudiziale assorbente di tutti gli altri motivi rappresentati per cui il ricorso è fondato

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spse compensate.

Taranto 12.07.2011

Il Relatore estens.

ATPresidente